

COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI

CODACONSSede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.itwww.codacons.it

PROMOTORE DI CASPER

COMITATO CONTRO LE SPECULAZIONI ED IL RISPARMIO

Invio a mezzo pec

Spett.le
Comune di Roma Capitale
in persona del Sindaco p.t.
Virginia Raggi
 Piazza Del Campidoglio, 1
 00186 Roma
protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it
protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it
Presidente Assemblea Capitolina
Marcello De Vito
presidenza.assembleacapitolina@comune.roma.it
 Regione Lazio
Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità
territorio@regione.lazio.legalmail.it

ATTO DI DIFFIDA EX ART. 2 L. 241/90 e contestuale riscontro alla nota prot. n. 43739
- del 20/03/2017 della Regione Lazio, Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Ursini nato a San Cipriano D'Aversa il 29.01.1949 C.F. RSNQPP49A29H798I, nella sua qualità di legale rappresentante del **CODACONS** – Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, con sede in Roma Viale Giuseppe Mazzini, 73.

PREMESSO CHE

Il CODACONS è un'Associazione senza fini di lucro, che per Statuto persegue la tutela "con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed. (...) Tale finalità è perseguita anche attraverso i seguenti obiettivi, in particolare, la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione" (Statuto CODACONS, Artt. 2 e 3).

Il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D.Lgs n. 206/2005 "Codice del

CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.

E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta - ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

Consumo". In tale qualità è legittimata ad agire ai sensi dell'art. 140 del predetto D.Lgs. a tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, richiedendo di *"inibire gli atti e i comportamenti lesivi dei consumatori e degli utenti"* e di *"adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate"*.

Come noto, poi, al **CODACONS sono state riconosciute funzioni para-pubblicistiche dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria sentenza 11 gennaio 2007 n. 1; Cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2005 n. 280**, poiché *"mediante interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione - ed in quanto soggetti titolari di funzioni para pubblicistiche - concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità nell'ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalla legge e non assumendo, soltanto, la veste di mero "denunciante" di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti"*, con la **riqualificazione del ruolo del CODACONS che si è avuto grazie alla Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, 18 agosto 2011 n. 1735**, che ha riconosciuto al CODACONS il merito, senza sostituirsi con le proprie azioni alle iniziative dei singoli, di *"spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata ..."*. E' evidente come l'azione delle associazioni dei consumatori viene a configurarsi come una sorta di contrappeso allo strapotere dei concessionari di servizi pubblici, rispetto al singolo consumatore/utente, nonché delle gestioni illegittime di servizi pubblici. Non solo. **L'Adunanza Plenaria n. 7/2012** in tale processo di riconoscimento giurisprudenziale del **ruolo di RILIEVO COSTITUZIONALE del CODACONS nella tutela e difesa dei cittadini**, ha affermato: *"Il Collegio non intende mettere in discussione l'emersione e la progressiva affermazione del ruolo che le associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto nell'ordinamento, e il contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori accolti nella Costituzione"*.

Considerato che

Da notizie di stampa delle ultime ore, come già anticipato dagli stessi quotidiani, si è appreso di un incontro tra il Sindaco di Roma Capitale ed il Presidente della AS Roma James Pallotta, tenutosi il 17 marzo u.s.

L'incontro era finalizzato alla presentazione di un nuovo progetto sullo Stadio della Roma, a seguito dell'ultima convocazione della Conferenza di Servizi del 3 marzo che concedeva al proponente Eurnova di modificare il progetto originario per conformarlo alla volontà del MIBACT sui diversi dinieghi alla costruzione dell'impianto sportivo per motivi di vincolo storico-architettonico (n.d.r., le tribune dell'ippodromo di Tor di Valle).

Orbene, è il caso di precisare che il CODACONS ha partecipato all'ultima convocazione della Conferenza del 3 marzo, nella qualità di associazione ambientalista autorizzata dalla stessa Regione

a presiedere ai tavoli tecnici del procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione del nuovo Stadio della Roma.

In tale sede, come è noto, si discuteva della richiesta di sospensione dei termini della Conferenza di Servizi, proposta da Eurnova al fine, appunto, di modificare il progetto esistente che, altrimenti, sarebbe stato bocciato in seno alla conferenza o, secondo quanto riportato dalla stampa, impugnato con ricorso al Tar dalla Soprintendenza ai Beni Culturali nel caso in cui fosse stata autorizzata la realizzazione.

Nel corso della seduta, tutte le Associazioni presenti – tra le quali anche il CODACONS – evidenziavano come la sospensione dei termini della conferenza – oltre ad essere già stata concessa nei mesi scorsi – non poteva essere nuovamente accolta, in quanto la normativa di settore non lo consente, né la L. 241/90 né il D. Lgs. 147/2013.

Successivamente, la Regione Lazio rigettava la richiesta di sospensione e fissava come data ultima per la conclusione con provvedimento finale della Conferenza il 4 aprile 2017.

Rilevato che

Il Decreto Legislativo n. 147 del 2013 al comma 304, lett. a) prevede che “ *il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto”.*

Alla luce di tale disposizione normativa, il CODACONS, infatti, già in seno alla Conferenza di Servizi, nella seduta del 3 marzo 2017, si rilevava come – nonostante l'Associazione fosse favorevole alla realizzazione del nuovo stadio, come più volte affermato, nel rispetto della normativa e dell'ambiente – la disciplina non consentiva la modifica ulteriore del progetto e che, pertanto, l'unica via percorribile fosse la conclusione dell'attuale procedimento amministrativo con eventuale rigetto – dati i contrasti interni – e l'avvio di un nuovo procedimento *ex novo*, che tenesse contezza dell'*iter* procedurale descritto dalla norma, ossia: 1. Presentazione del progetto; 2. Studio di fattibilità; 3. Avvio della conferenza di servizi.

Dunque, la norma non prevede la possibilità nelle more della Conferenza di Servizi di “cestinare” il progetto originario (che, si ripete, aveva già superato il vaglio dello studio di fattibilità) e di presentare un nuovo progetto rispondente alle richieste ed esigenze di tutti i partecipanti.

Anzi, è proprio il comma 304 a vietare tale possibilità: “Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento”.

La mancata pubblicazione del nuovo progetto- i cui contenuti, le modifiche e gli aggiornamenti apportati sono a tutt'oggi ignoti – laddove non osservi pedissequamente l'iter procedimentale previsto, con particolare riferimento al vincolo ambientale ed ai rilievi effettuati dall'Arpa Lazio con specifico riguardo al rischio idrogeologico a cui è soggetto il quartiere di Tor di Valle in caso di costruzioni non eseguite secondo i dettami tecnico-giuridici, di fatto genererebbe un provvedimento viziato ed illegittimo.

Tale rischio, peraltro, è particolarmente avvertito dalla scrivente anche se si considera che al 4 aprile (termine ultimo per la definitiva conclusione della Conferenza) ci distanziano solo all'incirca 10 giorni lavorativi e, pertanto, non si intravede una reale possibilità di poter osservare tutte le norme previste per la costruzione di un impianto sportivo in un lasso di tempo così breve, soprattutto alla luce del fatto che dall'avvio della procedura sono ormai trascorsi all'incirca 4-5 mesi e a quanto pare non sono stati sufficienti a raggiungere un accordo.

Alla luce di quanto sopra descritto, a nulla vale la nota prot. n. 43739 - del 20/03/2017 della Regione Lazio, Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità, con cui si informano - del tutto genericamente - le Associazioni ed i Comitati partecipanti alla Conferenza di Servizi che all'esito della seduta del 3 marzo u.s. l'Ente sta procedendo alla pubblicazione dei pareri e delle osservazioni rese nel corso dell'incontro da tutti i partecipanti e, per tale ragione, chiede alle Associazioni e ai Comitati, destinatari di tale missiva, di esprimere il proprio assenso.

E' evidente che non si può dar seguito alle richieste formulate dalla Regione con la nota citata, laddove il nuovo progetto non è stato ancora portato alla conoscenza di tutti i partecipanti e - *a fortiori ratione* - se il medesimo progetto non è stato assoggettato alle procedure di VIA ed alle osservazioni dell'ARPA Lazio e della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Ritenuto che

- Risulta doveroso e necessario che il nuovo progetto così come modificato debba essere innanzitutto pubblicato al fine di una corretta applicazione del principio della trasparenza amministrativa, affinché chiunque possa venirne a conoscenza;
- Che il comma 304 prevede che le attività prodromiche all'avvio di una conferenza di servizi possono essere raggruppate in tre fasi:
 1. Presentazione del progetto da parte del proponente;

2. Studio di fattibilità;
 3. Avvio della Conferenza di Servizi;
- La valutazione di impatto ambientale si può definire come una procedura amministrativa finalizzata alla tutela dell'ambiente; essa è, infatti, preordinata all'emanazione di un giudizio relativo alla compatibilità ambientale di determinati progetti di opere e interventi. In particolare, la v.i.a. "individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: - l'uomo, la fauna e la flora; - il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio; - i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Si diffidano

Le Autorità in indirizzo, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, all'assoggettamento del nuovo progetto dello Stadio della Roma a tutti gli atti necessari ed obbligatori previsti dalla legge, con particolare riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai pareri dell'Arpa Lazio e della Soprintendenza ai Beni Culturali.

In difetto di riscontro e/o adempimento entro 30 giorni dal ricevimento della presente, ci vedremo costretti ad adire le competenti Autorità Giudiziarie e/o di Vigilanza anche al fine di verificare la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico *ex* articoli 43 e 46 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dall'articolo art. 37 e del D. Lgs. n. 97 del 17 maggio 2016.

Roma, 20 marzo 2017

PER IL CODACONS
n. g. rapp. te legale
Avv. Giuseppe Ursini